

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative di competenza Comunale in materia di vincolo idrogeologico e di tutela del bosco nel rispetto della L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico." e del Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".

Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano in particolare:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione o delle denunce di inizio attività, delle domande di variante in corso d'opera, delle domande di autorizzazione in sanatoria, delle domande di proroga e di rinnovo di autorizzazione, delle domande di parere per condono edilizio;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva, la relativa sospensione dei termini, le modalità e termini per la presentazione delle integrazioni;
- d) le modalità di rilascio dell'autorizzazione o di sua formazione per decorrenza di termini della denuncia di inizio attività;
- e) le procedure per il mancato accoglimento dell'istanza e per l'interruzione dei termini dell'efficacia della D.I.A.;
- f) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi ed i relativi oneri.

## **Art. 2**

### **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- Legge Forestale: la L.R. 22 gennaio 1999, n. 4 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico".
- Regolamento Forestale: il Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1 "Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale".
- Aree sottoposte a vincolo idrogeologico: le aree che, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n° 3267, sono individuate in apposita cartografia depositata presso le Strutture del Corpo Forestale dello Stato, conservata in copia presso la Sede Comunale e consultabile sul sito internet del Comune di Albenga.
- Bosco/area boscata: qualsiasi terreno che, indipendentemente dalla classificazione urbanistica, risulti coperta da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonché il terreno temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva per cause naturali o per interventi dell'uomo. Non sono da considerarsi bosco i terreni alberati di cui all'art. 2 comma 2 della Legge Forestale.
- Modifica della destinazione d'uso: trasformazione attuata in terreni di qualunque destinazione per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali, altre opere e movimenti di terreno in genere;
- Trasformazione del bosco: qualsiasi intervento compiuto in area boscata che comporti l'eliminazione della vegetazione stessa al fine di utilizzare il terreno su cui essa è insediata per destinazioni diverse da quella a bosco;
- Ufficio/Struttura responsabile del procedimento: l'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico con sede nel Comune di Albenga;
- Convenzione: convenzione tra Comuni per la Gestione associata delle funzioni in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e relative al rilascio di autorizzazioni alla riduzione della superficie boscata con delega al Comune di Albenga per la rappresentanza della forma associativa, per le funzioni di coordinamento, direzione e gestione delle attività dell'Ufficio.

### **Art. 3**

#### **Finalità del regolamento in materia di vincolo idrogeologico e di tutela del bosco**

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e disciplinato al capo II del titolo III della Legge Forestale, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione di terreni di qualsiasi natura e destinazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico.

Le Norme a Tutela del Bosco disciplinate dal titolo V della Legge Forestale hanno come scopo la tutela di tutti i boschi in considerazione delle funzioni di interesse generale che essi svolgono in base alla vigente normativa di tipo ambientale, idrogeologico, paesistico e urbanistico.

La finalità del presente regolamento è quindi quella di far sì che le attività pubbliche e private che incidono sul territorio sottoposto a vincolo idrogeologico e sui territori boscati esterni al vincolo idrogeologico vengano svolte nel rispetto degli scopi per cui sono state istituite le norme a tutela dell'assetto idrogeologico e del bosco.

Le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere applicate in coerenza con le norme contenute nel Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico vigente sul territorio comunale.

### **Art. 4**

#### **Ambito di applicazione**

La Legge Regionale n°7 del 12 aprile 2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità Montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione" ha assegnato e trasferito ai Comuni funzioni amministrative in materia di riduzione di superficie boscata ed in materia di vincolo idrogeologico.

In coerenza con quanto disposto dall'art. 2 comma 6 e dall'art. 3 comma 1 della citata Legge Regionale le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:

- a tutte le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ed alle aree boscate ricadenti sul territorio del Comune di Albenga e sui territori dei Comuni che hanno sottoscritto la Convenzione;
- ad ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, così come definiti dalla Legge Forestale, la cui autorizzazione è rilasciata dai Comuni (artt. 35, 36, 37 della Legge Forestale come modificati dalla L.R. n°7 del 12 aprile 2011);
- a tutti gli interventi di riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici la cui autorizzazione è rilasciata dai Comuni che a tal fine richiedono specifico parere al Corpo Forestale dello Stato (c. 4 art. 47 della Legge Forestale come sostituito dalla L.R. n°7 del 12 aprile 2011).

Le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico sono esercitate direttamente dalla Regione e dalla Provincia nel caso di interventi concernenti infrastrutture viarie rispettivamente di interesse regionale o provinciale, nei procedimenti in materia di coltivazione di cave, nonché per le opere pubbliche realizzate direttamente dai medesimi enti.

Le funzioni amministrative relative all'autorizzazione alla riduzione della superficie definita bosco nelle zone non sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici sono esercitate dal Comune salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di cave.

### **Art. 5**

#### **Interventi soggetti ad autorizzazione**

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, è soggetto ad autorizzazione ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 della Legge Forestale ogni movimento di terreno nonché qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di sistemazione e manutenzione idraulica di corsi d'acqua pubblici così come disposto all'art. 38 della Legge Forestale.

Nei terreni non sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 47 della Legge Forestale ogni intervento di riduzione della superficie definita bosco. Al fine

del rilascio del titolo autorizzativo il Comune richiede specifico parere al Corpo Forestale dello Stato.

## **Art. 6**

### **Interventi soggetti a denuncia di inizio attività**

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza l'interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della Legge Forestale costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimento di terra non superiore a cento metri cubi, un'altezza di scavo non superiore a due metri, un'impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto, e siano connessi alle seguenti categorie di opere:

- a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di cui alla L.R. 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente;
- c) reinterri e scavi;
- d) demolizioni qualora interessino strutture che assolvono a funzioni di contenimento;
- e) eliminazione di barriere architettoniche;
- f) realizzazione e ripristino di recinzioni e muri;
- g) realizzazione di impianti tecnologici, ove non richiedano l'apertura di viabilità di accesso al cantiere;
- h) realizzazione di aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
- i) installazione di serbatoi interrati e non della capacità superiore a 3 mc e fino a 50 mc e relative condotte di allacciamento.

## **Art. 7**

### **Interventi non soggetti ad alcun titolo abilitativo**

Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo le seguenti categorie di opere, fermo restando il limite volumetrico e l'altezza di scavo di cui al precedente articolo:

- a) manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario;
- b) realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano, direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
- c) demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
- d) manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel Regolamento Forestale;
- e) messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- f) sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere;
- g) installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
- h) sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell'intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
- i) realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mq;
- j) saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

In merito alle sistemazioni agrarie, incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia è opportuno precisare che il Regolamento Forestale chiarisce che non ricadono nella disciplina di cui all'art.35 gli ordinari interventi manutentivi e di ripristino dei muri di fascia realizzati con l'antica tecnica dei "muretti a secco" purché non vengano modificate le caratteristiche dimensionali, formali e funzionali delle strutture originarie. Il Regolamento Forestale chiarisce inoltre che, per i fini sopra evidenziati, sono considerati interventi manutentivi le opere di scavo, fondazione, riprofilatura e quant'altro necessario al ripristino dei muretti a secco e dei ciglioni.

Sempre in merito alle sistemazioni dei terreni coltivati il Regolamento Forestale chiarisce che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 35 anche le ordinarie lavorazioni di detti terreni finalizzate al regolare deflusso delle acque meteoriche per evitare ristagni idrici.

## **Art. 8**

### **La Domanda di Autorizzazione e la Denuncia di Inizio Attività**

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- dal proprietario;
- dal possessore, purché sia specificato il titolo che ne legittima il possesso, intendendosi per possessore solo il titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia sul bene; la domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio attività presentata dal possessore dovrà recare il consenso scritto da parte del proprietario;
- in caso di persone giuridiche dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale il richiedente è legittimato alla presentazione della domanda di autorizzazione o della denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico).

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) devono essere sottoscritte anche da tutti gli altri eventuali aventi titolo a conferma della veridicità dei dati in esse contenuti e per attestazione che il richiedente agisce anche per loro conto e con il loro consenso.

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività devono contenere tutte le notizie necessarie per l'identificazione del richiedente (generalità anagrafiche, codice fiscale ed indirizzo di residenza) e degli altri aventi titolo e per l'individuazione dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento (con indicazione della località di intervento e dei mappali interessati) e la descrizione dei lavori per cui si rendono necessari i movimenti di terreno e le altre opere soggette ad autorizzazione.

Nella domanda di autorizzazione o nella denuncia di inizio attività sono dichiarati:

- la piena ed esclusiva disponibilità dell'area o dell'immobile e la titolarità ad eseguire l'intervento ovvero la presenza di altri aventi titolo per conto o con il consenso dei quali il dichiarante agisce;
- la correttezza e veridicità dei dati contenuti nella domanda o dichiarazione con l'impegno di comunicare ogni loro eventuale variazione;
- che l'opera o intervento non reca pregiudizio ai diritti di terzi e di sollevare comunque il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- la destinazione del materiale di risulta degli eventuali scavi;
- gli altri procedimenti di tipo edilizio, urbanistico e paesaggistico avviati o cui l'intervento è sottoposto.

Nella domanda di autorizzazione e nella denuncia di inizio attività sono indicati, se diversi dal richiedente, generalità anagrafiche e domicilio del progettista e del professionista incaricato degli accertamenti geologici, e quando già nominanti, il soggetto esecutore dell'intervento e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali successive variazioni dei suddetti soggetti dovranno essere comunicate alla struttura responsabile del procedimento.

La domanda di autorizzazione o la denuncia di inizio attività sottoscritta dall'interessato costituisce, per le parti relative, dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà.

Le domande di autorizzazione e le autorizzazioni sono soggette ad imposta di bollo.

Per ogni domanda di autorizzazione e denuncia di inizio attività deve essere versato un diritto fisso di segreteria ed i diritti di istruttoria tecnica nelle misure stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della manovra tariffaria, avuto riguardo di quanto previsto dalla D.G.R. n. 485 del 06 maggio 2011 e successive mm. e ii.

## **Art. 9**

### **Modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e della D.I.A. e modulistica**

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) sono dirette al Comune di Albenga - Area Lavori Pubblici - Ufficio Vincolo Idrogeologico - Piazza San Michele n.17 – 17031 Albenga e sono presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Albenga che provvederà a trasmettere la documentazione all'Area Lavori Pubblici - Rip IV - Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico.

La data dalla quale far decorrere i termini procedurali è quella del ricevimento della pratica da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Albenga.

Relativamente ai procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), e gestiti tramite Conferenze di Servizi in genere, del Comune di Albenga e dei Comuni sottoscrittori della Convenzione, la domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) presentate all'Ufficio SUAP verranno trasmesse da quest'ultimo all'Ufficio Protocollo del Comune di Albenga che provvederà a trasmettere la documentazione all'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico che provvederà alla gestione della pratica con le modalità descritte nel presente Regolamento.

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) dovranno essere in regola con le disposizioni fiscali vigenti al momento della presentazione delle stesse, salvo le esenzioni di Legge.

Per la compilazione della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) potrà essere utilmente utilizzata la modulistica predisposta dal Comune di Albenga.

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico), sono sottoscritte in ogni pagina, possono essere consegnate direttamente all'ufficio Protocollo del Comune di Albenga oppure possono essere trasmesse per posta; in ogni caso allegando fotocopia di valido documento d'identità del richiedente stesso.

La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) dovranno essere corredate dalla documentazione specificatamente prevista dalla Legge Regionale, dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di progetti ed altra documentazione tecnica, gli elaborati sono redatti timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di certificazioni e di attestazioni tecniche nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 le stesse dovranno essere timbrate e sottoscritte in ogni pagina da tecnici abilitati, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali; in ogni caso allegando fotocopia di valido documento d'identità del tecnico sottoscrittore.

## **Art. 10**

### **Comunicazione per interventi non soggetti ad alcun titolo abilitativo**

Per le opere e/o i lavori eseguibili senza necessità di autorizzazione o D.I.A. ma sottoposte a procedimento edilizio deve essere trasmessa all' Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico copia della documentazione progettuale corredata con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti l'assenza di opere o movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque e che le opere e/o i lavori possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione o D.I.A.

## **Art. 11**

### **Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione ed alla D.I.A.**

La documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione ed alla D.I.A. disciplinate dal presente Regolamento deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei versanti, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

Il soggetto legittimato alla presentazione della domanda di autorizzazione e della D.I.A., ai sensi del presente Regolamento, dovrà inoltrare la documentazione minima di seguito indicata, in tre originali. La documentazione dovrà pervenire debitamente fascicolata, e ove non diversamente specificato: datata, timbrata e sottoscritta in calce da tecnico abilitato, secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali.

Relativamente ai procedimenti di competenza dello SUAP e delle Conferenze di Servizi in genere, Il SUAP trasmette la documentazione al Comune di Albenga - Area Lavori Pubblici - Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico in singolo originale.

Il Responsabile del Procedimento può disporre la richiesta di ulteriori copie della documentazione, qualora l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività (ai fini del vincolo idrogeologico) debbano essere trasmesse ad altre Amministrazioni pubbliche per provvedimenti aggiuntivi.

Le domande di autorizzazione e le D.I.A. non corredate di tutta la documentazione prevista non sono idonee a produrre gli effetti previsti dalla normativa e l'avvio del procedimento stesso avviene solo a seguito della presentazione, da parte del soggetto legittimato, dei dati o della documentazione mancanti. A tal fine il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al soggetto legittimato, entro 20 giorni per le D.I.A. ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, la richiesta di completamento della documentazione presentata al fine della verifica della D.I.A. o dell'avvio del procedimento informandolo che il termine per il rilascio dell'atto decorrerà nuovamente per intero dalla data di ricevimento dei dati o della documentazione mancanti.

Il termine per l'avvio del procedimento decorre dalla data di ricezione dal parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Albenga della documentazione in forma completa e regolare.

Nel caso in cui il soggetto legittimato non risponda a quanto richiesto nel termine fissato, l'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dandone comunicazione motivata all'interessato.

### **Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione**

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in due originali di cui uno in bollo (utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.
- d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.
- e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

- g) ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE aggiornato in scala 1:2000 con indicazione del foglio e dei mappali oggetto di intervento.
- h) ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE in scala 1:5000 comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della stessa.
- i) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, di cui almeno una copia a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- l) PROGETTO ESECUTIVO redatto in modo conforme a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione conseguente all'intervento a progetto.
- Gli elaborati grafici redatti in scala adeguata dovranno sempre comprendere:
- planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione attuale, quella di progetto e il relativo raffronto per un intorno significativo dell'area di intervento;
  - l'individuazione e la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno;
  - gli interventi con cui si intende predisporre e/o ripristinare un'adeguata regimazione delle acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea ed il relativo recapito finale. L'efficacia delle opere di regimazione dovrà essere certificato con calcoli dimostrativi o con dichiarazione sostitutiva del progettista inerente il corretto dimensionamento delle stesse.
- m) PROGETTO STRUTTURALE delle opere con le quali si prevede di intervenire al fine di impedire i danni che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare al pendio.
- n) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi sul terreno, anche di tipo provvisorio, previsti dal progetto, che contenga il calcolo dei reali volumi relativi a corpi di fabbrica e a movimenti terra (scavi e riporti) ed indichi le eventuali eccedenze di terreno e la loro forma di sistemazione in sito e/o allontanamento in conformità alle previsioni normative vigenti in materie di terre e rocce da scavo.
- o) CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una relazione geologica esaurientemente commentata con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e statico del territorio.
- p) CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una relazione geotecnica esaurientemente commentata con particolare riferimento alle problematiche di stabilità di versante legate all'intervento.
- q) ELABORATO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA dell'intervento con la Normativa di Piano di Bacino vigente che dovrà essere espressamente dichiarata da professionista abilitato.
- r) ELABORATO ILLUSTRATIVO DEL QUADRO VINCOLISTICO in cui ricade il sito di intervento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e per imposizione di vincolo per scopi diversi.
- s) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO dell'importo delle opere (in relazione a scavi, riporti, opere di contenimento e di consolidamento) a firma del progettista abilitato ovvero DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che l'importo delle opere (in relazione a scavi, riporti, opere di contenimento e di consolidamento) sia inferiore a € 50.000,00.

L'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto

conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

#### **Documentazione da allegare alla denuncia di inizio attività**

a) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' in duplice originale (utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento.

b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.

c) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.

d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.

e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

g) ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE aggiornato in scala 1:2000 con indicazione del foglio e dei mappali oggetto di intervento.

h) ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE in scala 1:5000 comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della stessa.

i) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di cui almeno una copia a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.

l) PROGETTO ESECUTIVO redatto in modo conforme a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione conseguente all'intervento a progetto.

Gli elaborati grafici redatti in scala adeguata dovranno sempre comprendere:

- planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione attuale, quella di progetto e il relativo raffronto per un intorno significativo dell'area di intervento;

- l'individuazione e la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno;

- gli interventi con cui si intende predisporre e/o ripristinare un'adeguata regimazione delle acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea ed il relativo recapito finale. L'efficacia delle opere di regimazione dovrà essere certificato con calcoli dimostrativi o con dichiarazione sostitutiva del progettista inerente il corretto dimensionamento delle stesse.

m) PROGETTO STRUTTURALE delle opere con le quali si prevede di intervenire al fine di impedire i danni che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare al pendio.

n) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi sul terreno, anche di tipo provvisoriale, previsti dal progetto, che contenga il calcolo dei reali volumi relativi a corpi di fabbrica e a movimenti terra (scavi e riporti) ed indichi le eventuali eccedenze di terreno e la loro forma di sistemazione in sito e/o allontanamento in conformità alle previsioni normative vigenti in materie di terre e rocce da scavo.

o) CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le

modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una perizia tecnica esaurientemente commentata che attesti l'ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio nonché il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati.

p) ELABORATO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA dell'intervento con la Normativa di Piano di Bacino vigente che dovrà essere espressamente dichiarata da professionista abilitato.

q) ELABORATO ILLUSTRATIVO DEL QUADRO VINCOLISTICO in cui ricade il sito di intervento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e per imposizione di vincolo per scopi diversi.

L'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

#### **Documentazione da allegare alla domanda di parere su condono edilizio**

a) RICHIESTA DI PARERE in due originali di cui uno in bollo (utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.

b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.

c) CERTIFICAZIONE DEL COMUNE in cui ricade l'intervento che attesti l'ammissibilità dell'istanza di condono ai sensi degli artt. 3 ovvero 4 della L.R. 05/2004 a seguito della valutazione da parte degli uffici comunali della necessità di acquisire il parere sotto il profilo della tutela del vincolo idrogeologico.

d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.

e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi realizzati alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

g) ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE aggiornato in scala 1:2000 con indicazione del foglio e dei mappali oggetto di intervento.

h) ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE in scala 1:5000 comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della stessa.

i) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, di cui almeno una copia a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.

l) PROGETTO ESECUTIVO IN SANATORIA redatto in modo conforme a quanto previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione antecedente alla realizzazione dell'intervento abusivo.

Gli elaborati grafici redatti in scala adeguata dovranno sempre comprendere:

- planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione

- attuale, quella antecedente e il relativo raffronto per un intorno significativo dell'area di intervento;
- l'individuazione e la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno eseguiti;
  - gli interventi con cui è stata predisposta e/o ripristinata un'adeguata regimazione delle acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea ed il relativo recapito finale. L'efficacia delle opere di regimazione dovrà essere certificato con calcoli dimostrativi o con dichiarazione sostitutiva del progettista inerente il corretto dimensionamento delle stesse.
- m) **PROGETTO STRUTTURALE** delle opere con le quali si è intervenuti al fine di impedire i danni che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare al pendio.
- n) **RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA** che espliciti le modalità con cui sono stati eseguiti le opere e gli interventi sul terreno, anche di tipo provvisoriale, che contenga il calcolo dei reali volumi relativi a corpi di fabbrica e a movimenti terra (scavi e riporti) ed indichi le eventuali forme di sistemazione in sito delle eccedenze di terreno.
- o) **CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA** del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una relazione geologica esaurientemente commentata con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e statico del territorio.
- p) **CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA** del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una relazione geotecnica esaurientemente commentata con particolare riferimento alle problematiche di stabilità di versante legate all'intervento.
- q) **ELABORATO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA** dell'intervento con la Normativa di Piano di Bacino vigente che dovrà essere espressamente dichiarata da professionista abilitato.
- r) **ELABORATO ILLUSTRATIVO DEL QUADRO VINCOLISTICO** in cui ricade il sito di intervento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e per imposizione di vincolo per scopi diversi.

L'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

#### **Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione**

##### **a riduzione di superficie boscata in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico**

- a) **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE** in due originali di cui uno in bollo (utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) **FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ**, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) **DICHIARAZIONE** sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità delle opere da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.
- d) **DICHIARAZIONE** sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.
- e) **DICHIARAZIONE** sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata,

timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.

g) ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE aggiornato in scala 1:2000 con indicazione del foglio e dei mappali oggetto di intervento.

h) ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE in scala 1:5000 comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della stessa.

i) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, di cui almeno una copia a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.

l) PROGETTO ESECUTIVO redatto in modo conforme alla vigente normativa tecnica che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione conseguente all'intervento a progetto.

Gli elaborati grafici redatti in scala adeguata dovranno sempre comprendere:

- planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione attuale, quella di progetto e il relativo raffronto per un intorno significativo dell'area di intervento;
- l'individuazione e la quantificazione degli scavi e dei riporti di terreno;
- gli interventi con cui si intende predisporre e/o ripristinare un'adeguata regimazione delle acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea ed il relativo recapito finale. L'efficacia delle opere di regimazione dovrà essere certificato con calcoli dimostrativi o con dichiarazione sostitutiva del progettista inerente il corretto dimensionamento delle stesse.

m) PROGETTO STRUTTURALE delle opere con le quali si prevede di intervenire al fine di impedire i danni che i movimenti di terreno, i mutamenti di destinazione, le trasformazioni ed i lavori progettati possono arrecare al pendio.

n) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA che espliciti le modalità esecutive delle opere e degli interventi sul terreno, anche di tipo provvisoria previsti dal progetto, che contenga il calcolo dei reali volumi relativi a corpi di fabbrica e a movimenti terra (scavi e riporti) ed indichi le eventuali eccedenze di terreno e la loro forma di sistemazione in sito e/o allontanamento in conformità alle previsioni Normative vigenti in materie di terre e rocce da scavo.

o) CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una relazione geologica esaurientemente commentata con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e statico del territorio.

p) CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOTECNICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali, in funzione del tipo di opera o di intervento, e da esporre in una relazione geotecnica esaurientemente commentata con particolare riferimento alle problematiche di stabilità di versante legate all'intervento.

q) ELABORATO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA dell'intervento con la Normativa di Piano di Bacino vigente che dovrà essere espressamente dichiarata da professionista abilitato.

r) ELABORATO ILLUSTRATIVO DEL QUADRO VINCOLISTICO in cui ricade il sito di intervento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e per imposizione di vincolo per scopi diversi.

s) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO dell'importo delle opere (in relazione a scavi, riporti, opere di contenimento e di consolidamento) a firma del progettista abilitato ovvero DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata,

timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che l'importo delle opere (in relazione a scavi, riporti, opere di contenimento e di consolidamento) sia inferiore a € 50.000,00.

L'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni. può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

**Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione  
a riduzione di superficie boscata in zona non sottoposta a vincolo idrogeologico  
qualora la riduzione di superficie boscata non comporta movimenti di terreno**

- a) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE in due originali di cui uno in bollo (utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico), firmata dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi del presente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata n. 1 marca da bollo, del valore legale corrente, necessaria per il provvedimento finale.
- b) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ, in corso di validità, del richiedente o dell'avente titolo ai sensi del presente Regolamento.
- c) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la conformità dei lavori da realizzare alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed il mancato contrasto con le previsioni degli strumenti adottati.
- d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori sono/non sono classificabili come bosco.
- e) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che i terreni oggetto dei lavori non sono stati percorsi da incendio negli ultimi 15 anni ai sensi dell'art. 46 della L.R. n.4/1999 e della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
- f) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti la corrispondenza degli interventi proposti alle prescrizioni di massima e di polizia forestale in vigore.
- g) ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE aggiornato in scala 1:2000 con indicazione del foglio e dei mappali oggetto di intervento.
- h) ESTRATTO DELLA CARTA TECNICA REGIONALE in scala 1:5000 comprendente un'area estesa almeno 500 metri attorno alla zona di intervento e con evidenziazione della via più agevole per il raggiungimento della stessa.
- i) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, di cui almeno una copia a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi della zona interessata dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.
- l) PROGETTO ESECUTIVO redatto in modo conforme alla vigente normativa tecnica che evidenzi in particolare l'attuale situazione del pendio e la situazione conseguente all'intervento a progetto.  
Gli elaborati grafici redatti in scala adeguata dovranno sempre comprendere:
  - planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti la situazione attuale, quella di progetto e il relativo raffronto per un intorno significativo dell'area di intervento;
  - le opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali e di circolazione sotterranea eventualmente presenti ed il relativo recapito finale. L'efficacia delle opere di regimazione dovrà essere certificato con calcoli dimostrativi o con dichiarazione sostitutiva del progettista inerente il corretto dimensionamento delle stesse.

- m) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA che espliciti le modalità esecutive dei lavori di riduzione di superficie boscata.
- n) CARATTERIZZAZIONE E MODELLAZIONE GEOLOGICA del sito di intervento e del significativo intorno in cui lo stesso è inserito da sviluppare, in conformità e con le modalità di indagine previste dalla vigente normativa tecnica e dai regolamenti edilizi comunali e da esporre in una perizia tecnica esaurientemente commentata che attesti l'ammissibilità dei lavori in relazione alla stabilità dei versanti e all'assetto idrogeologico del territorio.
- o) ELABORATO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA dell'intervento con la Normativa di Piano di Bacino vigente che dovrà essere espressamente dichiarata da professionista abilitato.
- p) ELABORATO ILLUSTRATIVO DEL QUADRO VINCOLISTICO in cui ricade il sito di intervento in materia urbanistica, paesaggistica, ambientale e per imposizione di vincolo per scopi diversi.

L'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico può richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni degli elaborati progettuali, con particolare riguardo a relazioni su indagini geologiche e ad altre indagini ritenute necessarie per il compimento dell'istruttoria stessa tenuto conto della vigente normativa tecnica in materia di costruzioni.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

## **Art. 12**

### **Procedimento istruttorio della domanda di autorizzazione e della D.I.A.**

Il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda di Autorizzazione o della D.I.A. al Protocollo del Comune di Albenga e fa fede comunque la data risultante dal timbro del Protocollo.

Per le domande di autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di 30 giorni.

L'Ufficio istruisce le domande di autorizzazione secondo l'ordine della presentazione della domanda completa o del suo perfezionamento, fatte salve le domande relative a varianti in corso d'opera, le domande relative a proroghe, le domande relative allo S.U.A.P. e alle Conferenze di Servizi in genere, le domande relative alle opere pubbliche.

Le D.I.A. vengono comunque esaminate prioritariamente.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione vengono valutate la compatibilità e gli effetti dell'intervento proposto con la stabilità dei terreni vincolati e con il regime delle acque superficiali e sotterranee, la sua coerenza con le disposizioni contenute nel Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere la presentazione di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione integrativa la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

La richiesta di documentazione integrativa dovrà essere comunicata agli interessati con specifica indicazione dell'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

Le attività di verifica, relative sia alle caratteristiche dell'intervento che ai contenuti degli elaborati progettuali, delle relazioni e delle dichiarazioni possono essere svolte anche attraverso l'acquisizione di pareri o di specifiche perizie tecniche da parte delle figure professionali presenti all'interno dell'Ente o di consulenti incaricati.

In casi particolarmente complessi il responsabile del procedimento potrà sospendere il termine per il rilascio dell'autorizzazione per richiedere pareri e valutazioni ed avvalersi della collaborazione di enti od istituzioni competenti in materia. La valutazione dei casi complessi, per la rilevanza delle trasformazioni proposte o per la criticità delle stesse, è demandata al responsabile del procedimento e dovrà essere comunicata al richiedente con l'indicazione specifica della motivazione.

Il provvedimento finale è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda o della

documentazione mancante richiesta dal responsabile del procedimento, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini.

Qualora il procedimento rientri nella competenza dello SUAP, l'atto conclusivo della fase istruttoria del vincolo idrogeologico è inviato al responsabile SUAP entro 60 giorni, oltre l'eventuale periodo di interruzione dei termini, dalla data di presentazione della domanda.

La pratica viene considerata conclusa ed archiviata e viene comunicata la conclusione del procedimento all'interessato ed al responsabile del procedimento edilizio o SUAP per la conseguente conclusione anche del relativo procedimento:

- in caso di domanda di autorizzazione o D.I.A. incompleta qualora l'interessato non provveda a fornire la documentazione mancante nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente articolo;
- in caso di richiesta di documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi con conseguente interruzione dei termini, qualora l'interessato non provveda a fornire quanto richiesto nel termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione;
- decorsi 60 giorni dalla comunicazione del divieto di dar corso agli interventi senza che sia stata presentata idonea modifica od integrazione della D.I.A.

Per i procedimenti in corso alla data del 1 maggio 2011 e trasferiti al Comune di Albenga dalla disciolta Comunità Montana Ponente Savonese, dalla Provincia di Savona o conferiti dai Comuni aderenti alla Convenzione i termini per l'adozione del provvedimento finale decorrono a partire dalla data di acquisizione al protocollo del Comune di Albenga delle domande di autorizzazione e della relativa documentazione tecnica.

Il provvedimento finale è adottato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione mancante già richiesta dalla disciolta Comunità Montana Ponente Savonese, dalla Provincia di Savona o dai Comuni aderenti alla Convenzione.

Il procedimento relativo alla domanda di autorizzazione si conclude con provvedimento emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di Albenga che viene inviato al richiedente, al Comune di competenza, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Savona, alla Stazione Forestale di competenza.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali nonché su eventuali rapporti contrattuali.

L'autorizzazione ha validità esclusivamente ai fini della normativa relativa al vincolo idrogeologico ed alla tutela del bosco e, qualora la realizzazione dell'intervento sia soggetta anche ad altro adempimento disciplinato dal Regolamento Edilizio, la pratica viene istruita nell'ambito del relativo procedimento.

Per interventi soggetti a D.I.A. l'autorizzazione si forma decorsi 30 giorni dalla data di presentazione senza che vi siano state richieste di integrazione o comunicazioni di divieto di dar corso agli interventi.

### **Art. 13**

#### **Disposizione particolari per le D.I.A.**

Entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione della D.I.A. potranno essere dettate prescrizioni necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti o, qualora venga verificato che gli interventi previsti nella D.I.A. non sono conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale viene comunicato il divieto di dare corso agli interventi previsti nella D.I.A.

Nel caso in cui i presupposti legittimanti l'intervento possono essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni del progetto depositato oppure mediante rilascio di autorizzazione, l'interessato ha facoltà di presentare una nuova D.I.A. o rendere idonea quella presentata oppure presentare domanda di autorizzazione.

Il superamento del termine di 30 giorni non preclude in ogni caso, la potestà di controllo

dell'amministrazione e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di Legge, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della legge 241/1990.

#### **Art. 14**

##### **Varianti in corso d'opera**

Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati è necessario presentare domanda di autorizzazione ed acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.

La richiesta di variante deve fare espresso riferimento alla precedente autorizzazione e contenere in allegato idonei elaborati grafici da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato relativo alla variante richiesta, lo stato sovrapposto evidenziando tutte le variazioni rispetto al progetto approvato nonché specifico aggiornamento della rimanente documentazione di progetto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Per quanto attiene la richiesta di variante relativa a opere, lavori, interventi autorizzati da altro Ente, il richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione corredata dagli elaborati previsti all'art. 11 del presente regolamento.

Le autorizzazioni per varianti per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire il medesimo procedimento istruttorio previsto per ogni autorizzazione, compreso il pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria tecnica.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:

- a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati e maggiori altezze di scavo e riporto;
- c) non siano stati sospesi od interrotti i termini per incompletezza dell'istanza o per richieste di documentazione integrativa.

Le autorizzazioni in variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

#### **Art. 15**

##### **Autorizzazioni in sanatoria per regolarizzazione di opere eseguite, od in corso di esecuzione, in assenza di D.I.A. o di autorizzazione**

L'esecuzione di opere in assenza o in difformità dalla D.I.A. o dall'autorizzazione rilasciata, nonché la violazione delle normativa forestale e del vincolo idrogeologico, comporta l'obbligo di ripristino e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

Al fine della regolarizzazione delle opere e/o delle trasformazioni eseguite in area boscata e in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza o in difformità del titolo autorizzativo nonché delle opere e/o delle trasformazioni eseguite in area sottoposta a vincolo idrogeologico in assenza o in difformità della D.I.A., i soggetti pubblici o privati interessati possono richiedere autorizzazione in sanatoria.

Gli interventi devono ricadere tra quelli conformi agli strumenti urbanistici vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori e della presentazione della domanda di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione in sanatoria, finalizzata al mantenimento di opere, movimenti di terreno, trasformazioni, già realizzati dovrà essere presentata in duplice originale (di cui uno in bollo del valore legale corrente) corredata da idonea documentazione tecnica con riferimento a quanto previsto dagli artt. 9 e 11 del presente regolamento. Gli elaborati grafici in particolare dovranno evidenziare lo stato attuale, lo stato originario, lo stato di raffronto.

E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria tecnica.

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.

L'esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla D.I.A. comporta la sanzione amministrativa di cui all'articolo 52, commi 4 e 5 della Legge Forestale.

Il rilascio dell'autorizzazione può avvenire solo nel caso in cui le opere, i movimenti di terreno, le trasformazioni, già realizzati risultino autorizzabili in base alle disposizioni della Legge Forestale e del Regolamento Forestale e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo.

Il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.

Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente regolamento, l'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Ufficio stesso.

Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.

La domanda di autorizzazione per la regolarizzazione delle opere, dei movimenti di terreno, delle trasformazioni eseguite in assenza o in difformità di titolo, deve essere presentata entro 90 giorni a partire dalla data di emissione dell'ordinanza di ripristino con cui è contestata la violazione.

La presentazione della domanda interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui la regolarizzazione venga richiesta direttamente dal soggetto interessato o dall'avente titolo, la domanda di autodenuncia deve essere inoltrata presso l'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico che provvederà, entro il termine di 30 giorni, a verificare l'entità delle opere autodenunciate ed a stabilirne la autorizzabilità o la non autorizzabilità.

Al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può essere prescritta l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

## **Art. 16**

### **Validità della autorizzazione e della D.I.A.**

L'autorizzazione ha una validità temporale di tre anni dalla data del rilascio, salvo che nell'atto sia previsto un periodo inferiore.

La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata, fino al raggiungimento del termine massimo di cinque anni.

Le opere soggette a denuncia di inizio attività devono essere eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data in cui la medesima ha acquisito efficacia, con l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.

In caso di mancata osservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione o qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate ai sensi della vigente normativa regionale.

Analogo provvedimento potrà essere adottato anche in caso di inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile del Procedimento o suo delegato per l'esecuzione di opere soggette a D.I.A.

## **Art. 17**

### **Proroga di autorizzazione in corso di validità**

L'avente titolo, ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, può richiedere proroga con apposita e motivata istanza di proroga almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa.

E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria tecnica.

La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità che non superi il termine dei cinque anni complessivi, compresi quelli relativi alla autorizzazione di cui si chiede la proroga.

La domanda di proroga da presentarsi in due originali di cui uno in bollo dovrà essere completa dei

seguenti elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato:

a) ELABORATI GRAFICI delle opere da completare comprendenti planimetrie quotate, piante e sezioni (trasversali e longitudinali) rappresentanti lo stato di avanzamento attuale e quello di completamento a progetto.

b) COPIA DELL'AUTORIZZAZIONE oggetto di richiesta di proroga.

c) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di cui almeno una copia a colori, comprendente panoramica e particolari significativamente rappresentativi dello stato dei luoghi interessati dagli interventi, con allegata planimetria indicante punti e direzioni di ripresa fotografica.

d) DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da tecnico abilitato che attesti che nulla viene modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato con allegato fotocopia di documento d'identità.

Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa e possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 30 giorni.

## **Art. 18**

### **Proroga di autorizzazione rilasciata da parte di altri Enti**

Le richieste di proroga per autorizzazioni rilasciate da parte di altri Enti dovranno essere inoltrate almeno 60 giorni prima della scadenza della autorizzazione in corso di validità con apposita e motivata istanza.

L'istanza dovrà essere corredata della documentazione relativa allo stato attuale e alle opere di cui si chiede il completamento e per le quali il Comune di Albenga rilascia nuova autorizzazione entro 60 giorni a partire dalla data di presentazione della domanda.

La domanda dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata.

Le autorizzazioni relative a richieste di proroga per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria.

## **Art. 19**

### **Rinnovo di autorizzazione**

Ai fini del completamento di opere o di lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, il soggetto legittimato richiede nuova autorizzazione con domanda motivata in due originali di cui uno in bollo dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.

Per opere o lavori soggetti a denuncia di inizio attività, la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova D.I.A.

L'Ufficio Comprensoriale per la Gestione del Vincolo Idrogeologico, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune di Albenga della domanda corredata della documentazione completa, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.

Gli ELABORATI TECNICI E GRAFICI dovranno adeguatamente descrivere ed illustrare lo stato di avanzamento dei lavori. In planimetria e sezioni dovranno essere riportati lo stato attuale, lo stato da completare ed il relativo raffronto.

Dovrà essere prodotta DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che attesti che nulla viene modificato rispetto a quello precedentemente autorizzato con allegata fotocopia di documento d'identità.

Dovrà essere prodotta DICHIARAZIONE sostitutiva di certificazione (art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) datata, timbrata e sottoscritta da progettista abilitato che verifichi e attesti la

conformità della documentazione progettuale con la normativa vigente al momento della presentazione della domanda (conformità urbanistica, conformità alle norme di Piano di Bacino, conformità alle Norme Tecniche sulle Costruzioni) con allegata fotocopia di documento d'identità.

E' prevista documentazione aggiuntiva per casi particolari.

E' previsto il pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria tecnica.

I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione.

Per la nuova autorizzazione e per la nuova D.I.A. valgono i limiti temporali di validità di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

## **Art. 20**

### **Rinnovo di autorizzazione rilasciata da altro Ente**

Le autorizzazioni relative a rinnovo di autorizzazione rilasciata da altro Ente devono seguire le stesse modalità procedurali previste per ogni autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di segreteria e di istruttoria.

La domanda di rinnovo dovrà essere corredata della documentazione minima necessaria alla sua procedibilità e da copia dell'autorizzazione rilasciata da altro Ente.

## **Art. 21**

### **Adozione di provvedimenti cautelativi**

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato del bosco o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, L'Ufficio può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni, dandone comunicazione motivata al titolare dell'autorizzazione.

Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a D.I.A. o eseguibili senza autorizzazione ai sensi della Legge Forestale.

## **Art. 22**

### **Comunicazione di inizio e fine lavori e attestazione di conformità**

I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a comunicare la data di effettivo inizio dei lavori e della loro ultimazione.

La comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere corredata da una relazione di fine lavori, sottoscritta dalla direzione lavori e dal geologo incaricato di seguire gli stessi, che attesti la corretta esecuzione delle opere e degli interventi, anche mediante opportuni elaborati tecnici, con particolare riguardo al rispetto degli elaborati progettuali ed alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove le opere o gli interventi insistono.

La relazione di fine lavori dovrà anche certificare l'adempimento delle prescrizioni impartite nell'Atto Autorizzativo.

Per interventi realizzati tramite D.I.A. vige l'obbligo per l'interessato di comunicare la data di ultimazione lavori.

Alla comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere allegata idonea documentazione fotografica dalla quale risulti chiaramente lo stato finale dei luoghi.

Visite di controllo e di verifica della reale rispondenza degli interventi a quanto documentato e dichiarato possono essere effettuate, senza alcun preavviso, durante l'esecuzione dei lavori e successivamente alla loro ultimazione.

## **Art. 23**

### **Deposito cauzionale e versamento importi dovuti**

A garanzia della buona esecuzione degli interventi proposti o prescritti e ai sensi dell'art. 37 della Legge Forestale il rilascio della autorizzazione potrà essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale nei modi e nelle forme di legge, che dovrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa vincolata a favore del Comune di Albenga estinguibili

solo su specifica autorizzazione del Comune stesso.

L'esercizio della discrezionalità per la richiesta del deposito cauzionale scaturisce, in termini generali, dalla valutazione dei seguenti fattori:

- entità, in termini di altezza e volumi, degli scavi e dei riporti;
- condizioni geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche;
- condizione di di urbanizzazione e/o di antropizzazione al contorno degli interventi;
- previsione e/o prescrizione per la realizzazione di opere speciali;
- valutazioni dell'Ufficio in relazione alla qualità ed alla quantità degli elementi di conoscenza resi disponibili dagli elaborati progettuali prodotti dal richiedente.

L'entità del deposito cauzionale sarà determinato con riferimento all'importo delle opere di scavo, riporto, contenimento e consolidamento previste a progetto da computo metrico estimativo redatto, timbrato e sottoscritto da tecnico professionista abilitato.

Lo svincolo del deposito cauzionale potrà aver luogo solo a seguito di specifica richiesta dell'avente titolo e con apposito atto del Responsabile d'Area competente e dopo istruttoria del Responsabile del Procedimento.

Alla richiesta dovrà essere accompagnata una "Relazione di fine lavori", sottoscritta dalla direzione lavori (direttore dei lavori ed eventuale geologo incaricato di seguire gli stessi), che attesti la corretta esecuzione delle opere, mediante opportuni elaborati tecnici, con particolare riguardo al rispetto degli elaborati progettuali ed alla salvaguardia idrogeologica del territorio dove l'opera insiste.

La relazione di fine lavori dovrà anche certificare l'adempimento delle prescrizioni impartite nell'Atto Autorizzativo.

Il provvedimento che dispone lo svincolo della cauzione o la liberazione del fidejussore deve essere adottato dal Comune che ne ha disposto il versamento previa constatazione dell'adempimento delle prescrizioni e degli obblighi assunti con l'autorizzazione cui la cauzione si riferisce.

## **Art. 24**

### **Diritto di istruttoria per i procedimenti del vincolo idrogeologico**

Per i procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico e gli interventi di riduzione di superficie boscata con riferimento alla D.G.R. 485/2011 gli importi relativi agli oneri istruttori sono determinati nella seguente misura.

Procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico.

- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni	Euro 150,00
- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni in variante	Euro 150,00
- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni in proroga	Euro 100,00
- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni in sanatoria	Euro 253,29
- Denuncia di Inizio Attività	Euro 50,00
- Pareri resi su condoni edilizi	Euro 200,00
- Pareri resi nell'ambito di procedimenti edilizio/urbanistici	Euro 200,00

Procedimenti inerenti la riduzione di superficie boscata.

- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni	Euro 200,00
- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni in variante	Euro 200,00
- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni in proroga	Euro 100,00
- Istanze relative al rilascio di autorizzazioni in sanatoria	Euro 303,29
- Pareri resi su condoni edilizi	Euro 200,00
- Pareri resi nell'ambito di procedimenti edilizio/urbanistici	Euro 200,00

Nel caso di procedimento caratterizzato da particolare complessità, che abbia richiesto ulteriori e più onerosi approfondimenti istruttori in sede di rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere corrisposto il versamento di una somma ulteriore pari ad Euro 50,00.

Per i procedimenti in corso alla data del 1 maggio 2011 e trasferiti al Comune di Albenga dalla disciolta Comunità Montana Ponente Savonese, dalla Provincia di Savona o conferiti dai Comuni

aderenti alla convenzione per la gestione in forma associata del Vincolo idrogeologico che comportino adempimenti istruttori da parte dell'ufficio Gestione Vincolo idrogeologico, in sede di rilascio dell'autorizzazione è richiesto all'interessato il versamento di una somma pari ad Euro 100,00.

Per i procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico e gli interventi di riduzione di superficie boscata gli importi relativi ai diritti di segreteria sono determinati nella seguente misura.

- Diritti fissi di segreteria Euro 50,00

Le domande di autorizzazione e le D.I.A. dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario su c/c IBAN IT n° 77W0617549250000001861990 intestato a Comune di Albenga Piazza San Michele,17 - 17031 Albenga – con la seguente causale “Vincolo Idrogeologico - Avvio procedimento autorizzazione/D.I.A - Pratica n° xxx/20xx”.

#### **Art. 25**

##### **Sanzioni**

Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente regolamento e comunque da quelle previste dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale - per opere, lavori ed interventi realizzate in assenza di D.I.A o della autorizzazione od in difformità da esse, si applica quanto previsto dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale.

Nel caso in cui durante un sopralluogo del personale incaricato dal Comune di Albenga o di altro Ente preposto al controllo del territorio su un terreno per cui sia stata fatta domanda di autorizzazione oppure sia stata presentata una D.I.A, lo stato dei luoghi risulti diverso da quello dichiarato in domanda oppure i lavori risultino già iniziati il procedimento è da ritenersi annullato e, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al punto precedente, il richiedente dovrà presentare domanda di autorizzazione in sanatoria previo pagamento dei diritti di segreteria e dei diritti di istruttoria.

#### **Art. 26**

##### **Norme finali**

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale e al Regolamento Forestale.